

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione ⁽¹⁾	1
Dichiarazione della Commissione	6
★ Regolamento (CE) n. 1146/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei	7
★ Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea	8
★ Regolamento (CE) n. 1148/2002 del Consiglio, del 26 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	11
★ Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità	13
★ Regolamento (CE) n. 1150/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità	14
★ Regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia	15
Regolamento (CE) n. 1152/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	25

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	27
Regolamento (CE) n. 1154/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	29
Regolamento (CE) n. 1155/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	31
Regolamento (CE) n. 1156/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	34
Regolamento (CE) n. 1157/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	35
Regolamento (CE) n. 1158/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	38
Regolamento (CE) n. 1159/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 100 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	40
Regolamento (CE) n. 1160/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 53 ^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	42
Regolamento (CE) n. 1161/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 272 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	43
* Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾	44
* Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali	46
* Regolamento (CE) n. 1164/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1646/2001 per quanto riguarda la fissazione dell'aiuto di adattamento e dell'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006	48
* Regolamento (CE) n. 1165/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari	49
* Regolamento (CE) n. 1166/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	51

Regolamento (CE) n. 1167/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del latte scremato in polvere per la prima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001	52
★ Regolamento (CE) n. 1168/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2533/2001 che stabilisce, per il 2002, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia	53
Regolamento (CE) n. 1169/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	55
Regolamento (CE) n. 1170/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	59
Regolamento (CE) n. 1171/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	61
Regolamento (CE) n. 1172/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	63
Regolamento (CE) n. 1173/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001	66
Regolamento (CE) n. 1174/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	67
Regolamento (CE) n. 1175/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	68
★ Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95	69

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/523/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 giugno 2002, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2002) 2263]**
- 73

2002/524/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 giugno 2002, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2002) 2281]**
- 77

2002/525/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2238]	81
2002/526/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 giugno 2002, che abroga la decisione 94/141/CE recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali, presentato dalla Francia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2380]	85
2002/527/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 27 giugno 2002, che modifica, per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2301]	86
<hr/>	
Rettifiche	
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CEE) n. 3351/83 (GU L 165 del 21.6.2001)	88

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1145/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 2002
relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 aprile 2002,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato dispone che l'azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche occupazionali degli Stati membri al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione.
- (2) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha lanciato una strategia globale in materia occupazionale, detta Strategia europea per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri sulla base di orientamenti in materia di occupazione formulati di comune accordo (processo di Lussemburgo), il proseguimento e lo sviluppo di una politica macroeconomica coordinata e di un mercato interno efficiente, al fine di gettare le basi di una crescita sostenibile, di un nuovo dinamismo e di un clima di fiducia favorevole al rilancio dell'occupazione. La strategia inoltre richiede che tutte le politiche comunitarie di sostegno all'occupazione, siano esse politiche quadro o di supporto, ricevano una forma più sistematica.

- (3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione, consistente nel costruire un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e di ripristinare in tal modo le condizioni per la piena occupazione. A tal fine, esso ha stabilito una nuova serie di obiettivi e parametri di riferimento, per poi introdurli in un nuovo metodo aperto di coordinamento a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo, così da garantire una direzione strategica più coerente e un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Inoltre ha chiesto che la valutazione intermedia del processo di Lussemburgo imprima un nuovo impulso a questo processo, arricchendo gli orientamenti in materia di occupazione di obiettivi più concreti e stabilendo legami più stretti con altri settori politici rilevanti.

- (4) Uno specifico punto di forza della strategia europea per l'occupazione consiste nel fatto che gli Stati membri cooperano in materia di politiche occupazionali pur conservando il diritto di prendere decisioni appropriate alle loro circostanze individuali. Un altro punto di forza sta nel fatto che essi traggono insegnamento dalle loro esperienze reciproche, comprese le modalità di coinvolgimento delle parti sociali e delle autorità locali e regionali.

- (5) Il Consiglio europeo ha deciso in varie occasioni che occorre definire e raccogliere statistiche e indicatori comparabili e affidabili nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.

- (6) La decisione 2000/98/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce il comitato per l'occupazione ⁽⁵⁾, mira a promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro.

- (7) La decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro ⁽⁶⁾, che ha istituito tali attività, è venuta a scadenza il 31 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 242.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 53), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 14), decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 7 maggio 2002.

⁽⁵⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26.

- (8) Questa decisione dovrebbe consentire di proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 98/171/CE. Nello svolgere le attività di cui alla presente decisione, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto dei risultati del programma attuato a norma della decisione 98/171/CE.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (10) La presente decisione definisce, per l'intera durata delle attività, la dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.
- c) sviluppare, seguire e valutare la Strategia europea per l'occupazione con un costante sforzo di lungimiranza;
- d) incrementare la cooperazione fra gli Stati membri quanto ad analisi, ricerca e monitoraggio delle politiche relative al mercato del lavoro;
- e) individuare le migliori prassi e promuovere scambi e trasferimenti di informazioni ed esperienze;
- f) sviluppare l'approccio e i contenuti della Strategia europea per l'occupazione comprese modalità di cooperazione con le parti sociali e con le autorità locali e regionali interessate;
- g) attuare una politica d'informazione attiva, che corrisponda al bisogno di trasparenza avvertito dall'opinione pubblica e riconosca l'importanza di garantire che i cittadini europei possano essere pienamente informati su tutti gli aspetti della Strategia europea per l'occupazione. Tale risultato è conseguito in particolare mediante azioni d'informazione mirate, volte a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sulla Strategia europea per l'occupazione e rendendo accessibili all'opinione pubblica, segnatamente mediante il ricorso ad Internet, il pacchetto occupazione, inclusi i piani d'azione nazionali per l'occupazione, e le loro valutazioni presentate nella relazione annuale comune sull'occupazione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione delle attività comunitarie

Sono istituite attività comunitarie relative all'analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Principi

- Le attività oggetto della presente decisione sono quelle direttamente connesse con l'attuazione del titolo VIII del trattato.
- Tali attività contribuiscono al raggiungimento del nuovo obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, consistente nel permettere alla Comunità di ripristinare le condizioni per la piena occupazione.

Articolo 3

Obiettivi

- Le attività mirano a:
 - sostenere un'impostazione coordinata in materia di politica dell'occupazione nella Comunità europea, con l'obiettivo globale di aumentare il tasso di occupazione stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona;
 - contribuire allo sviluppo della strategia coordinata per l'occupazione attraverso l'analisi, il monitoraggio e il sostegno alle azioni svolte negli Stati membri, tenendo debito conto delle responsabilità di questi ultimi in tale settore;

- L'analisi nel contesto di tali attività è il più possibile differenziata in base al sesso.

Articolo 4

Misure comunitarie

- Tenendo conto dei principi stabiliti nell'articolo 2 e allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le misure comunitarie riguardano le seguenti attività:
 - analisi e valutazione delle tendenze nel settore dell'occupazione e del quadro generale delle politiche; analisi prospettica su politiche settoriali importanti per la Commissione e gli Stati membri ai fini del giudizio sulle opzioni politiche e sull'impatto delle politiche comunitarie; analisi previsionale e ricerca di nuove questioni politiche sorte nell'ambito dello sviluppo della strategia coordinata per l'occupazione;
 - aiuto agli Stati membri riguardo alla valutazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione in modo coerente e coordinato, comprese le modalità in base alle quali le parti sociali e le autorità regionali e locali interessate sono state e possono essere coinvolte nella loro attuazione; al termine del primo periodo di applicazione degli orientamenti annuali di politica dell'occupazione concordati in conformità al processo di Lussemburgo sarà effettuata una speciale valutazione;
 - una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti della Strategia europea per l'occupazione in generale inclusa una valutazione dell'efficacia della metodologia utilizzata, e un'analisi della coerenza fra la Strategia europea per l'occupazione e la politica economica generale nonché altre politiche settoriali;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- d) raccolta e scambio di esperienza degli Stati membri, compreso il processo di valutazione reciproca, riguardo sia ai pilastri sia ai singoli orientamenti, come stabilito negli orientamenti annuali in materia di occupazione per gli Stati membri. L'accresciuta cooperazione aiuterà gli Stati membri a sviluppare le rispettive politiche occupazionali alla luce dell'esperienza maturata;
- e) monitoraggio della Strategia europea per l'occupazione negli Stati membri, in particolare tramite l'Osservatorio europeo per l'occupazione;
- f) lavoro tecnico e scientifico necessario per sostenere lo sviluppo di indicatori quantitativi e qualitativi comuni, migliorare e integrare le statistiche, condurre analisi comparate dei risultati e scambiare informazioni sulle migliori prassi;
- g) sostegno all'impulso impresso dalle presidenze del Consiglio dell'Unione europea al fine di concentrare l'attenzione su elementi prioritari della Strategia europea per l'occupazione e su speciali manifestazioni di rilievo internazionale o di interesse generale per la Comunità e gli Stati membri.

2. Fra le attività di cui al paragrafo 1, è rivolta particolare attenzione alle persone che incontrano una serie di svantaggi che pregiudicano le loro prospettive di inserimento attivo nel mercato del lavoro. Inoltre sono effettuati sforzi per promuovere il principio di parità fra i sessi, in particolare per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne nell'occupazione e nei mercati del lavoro e la conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare.

3. In sede di attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei dati statistici, degli studi e delle relazioni sui progetti elaborati dalle organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

4. Le attività di cui al paragrafo 1 tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di sensibilizzazione nei riguardi della Strategia europea per l'occupazione a tutti i livelli geografici dell'Unione europea, affinché l'opinione pubblica e i gruppi di interesse, quali le parti sociali, gli enti locali e regionali e altri attori locali interessati, compresi i rappresentanti dell'economia sociale, siano consapevoli del loro potenziale di accrescere le prospettive economiche e sociali delle loro collettività locali e incoraggiati e agevolati a contribuire in tal senso.

Le attività volte a promuovere la cooperazione, le migliori prassi e gli approcci innovativi, a migliorare le conoscenze, a sviluppare gli scambi di informazioni e a valutare le esperienze acquisite nel dare attuazione a tutti i livelli ai piani d'azione nazionali comprenderanno:

- a) analisi di tutti gli approcci e le misure innovativi relativi all'attuazione della Strategia per l'occupazione anche a livello locale e regionale;
- b) scambi di esperienze volti a promuovere le migliori prassi anche a livello locale e regionale;

- c) analisi intese a stabilire quali misure potrebbero essere introdotte per incoraggiare i partner locali e regionali a dare attuazione alla Strategia europea per l'occupazione;
- d) divulgazione dei risultati delle summenzionate analisi sull'attuazione della Strategia europea per l'occupazione anche a livello locale e regionale.

Articolo 5

Risultati

I risultati delle attività di cui all'articolo 4 sono usati o pubblicati a seconda del tipo di attività avviate tra cui:

- 1) la relazione L'Occupazione in Europa e altre pubblicazioni, documenti di lavoro, relazioni da presentare al Consiglio, alla Commissione e al comitato per l'occupazione; incluse relazioni sulla valutazione del processo di Lussemburgo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
- 2) seminari nazionali in preparazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione, seminari sulla politica in materia di occupazione o organizzazione di importanti manifestazioni internazionali su argomenti prioritari o di importanza generale;
- 3) ricorso a Internet per la divulgazione dei risultati (pubblicazione in rete, chat e seminari in linea) e come strumento per favorire la cooperazione e lo scambio d'informazioni.

Articolo 6

Coerenza e complementarità

La Commissione adotta tutte le misure necessarie a garantire la coerenza e l'assenza di doppioni tra le misure attuate a titolo della presente decisione e quelle facenti capo ad altri programmi e iniziative comunitari correlati e pertinenti. Al riguardo, sono considerati altamente prioritari la valutazione dei risultati positivi e negativi di tutte le misure sostenute a titolo di detti programmi e iniziative correlati e l'impegno inteso a far sì che le lezioni maturate in un contesto ispirino progressivamente le attività intraprese in altri contesti. A tale scopo la Commissione garantisce sul piano interno i collegamenti con i programmi e le iniziative comunitarie pertinenti, nonché con le agenzie decentralizzate.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

1. Le attività che possono essere aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia e dei paesi mediterranei che sono partner dell'Unione europea sono definite nel contesto delle relazioni dell'Unione europea con tali paesi.

2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 è a carico dei paesi interessati o delle linee di bilancio comunitarie relative all'attuazione nel settore in questione degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi.

Articolo 8

Attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative alle questioni in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti di massima per l'attuazione delle attività e il programma annuale dei lavori;
- b) la ripartizione dei fondi tra le misure;
- c) le proposte della Commissione relative a criteri di selezione per il sostegno finanziario;
- d) i criteri per la valutazione delle attività che ricevono tale sostegno e la procedura per divulgare e trasferire i risultati.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative a tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Cooperazione con altri comitati

Per garantire la coerenza e complementarità di queste attività con le altre misure di cui all'articolo 5, la Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 9 di ogni altra azione comunitaria pertinente. Ove opportuno, la Commissione avvia una cooperazione regolare e strutturata fra il comitato e i comitati istituiti per altre politiche, strumenti e azioni attinenti.

Articolo 11

Collegamenti da stabilire

Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, la Commissione stabilisce i collegamenti necessari con il comitato per l'occupazione per garantire che il comitato sia regolarmente e debitamente informato dell'attuazione delle attività di cui alla presente decisione.

Inoltre, nel quadro delle attività di cui alla presente decisione, la Commissione stabilisce i collegamenti necessari con il Parlamento europeo e le parti sociali e procede a periodici scambi di opinioni con essi. A tal fine la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e delle parti sociali le informazioni pertinenti. La Commissione informa il comitato per l'occupazione ed il comitato di cui all'articolo 9 delle opinioni espresse dal Parlamento europeo e dalle parti sociali.

Articolo 12

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 55 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
3. La Commissione può usufruire di assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, e delle spese di sostegno.

Articolo 13

Valutazione e relazioni

1. La Commissione individua gli indicatori di risultato relativi alle azioni, osserva il conseguimento di risultati intermedi ed effettua valutazioni indipendenti nel corso del terzo anno (valutazione intermedia) e all'inizio dell'ultimo anno delle attività (valutazione ex post). Tali valutazioni devono esaminare in particolare gli effetti ottenuti e l'efficienza conseguita nell'uso delle risorse, nonché servire a formulare raccomandazioni per l'adeguamento e l'eventuale estensione delle attività.
2. La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni intraprese e le relazioni di valutazione.
3. Alla luce di tali valutazioni, la Commissione può proporre un'estensione delle attività.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sui risultati delle attività entro il 31 dicembre 2004 e una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2007, inserendo in tali documenti informazioni sul finanziamento comunitario nel quadro delle attività e sulla coerenza e complementarità con altri programmi, azioni e iniziative pertinenti, nonché i risultati pertinenti della valutazione.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ricorda l'importanza del Fondo sociale europeo nell'appoggiare la strategia europea per l'occupazione. Sottolinea tra l'altro l'importanza delle misure innovative sostenute in virtù dell'articolo 6 del regolamento del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾ per rafforzare l'applicazione della strategia europea per l'occupazione a livello locale. Essa ricorda anche i suoi impegni per garantire una diffusione adeguata dei risultati delle attività del Fondo, incluso l'articolo 6, al fine di prevedere un input adeguato alla strategia europea per l'occupazione.

Nell'applicare quindi la decisione sulle misure di incentivo per l'occupazione, la Commissione fornirà le sinergie necessarie con attività di diffusione dell'informazione del Fondo sociale europeo.

La Commissione informerà il Parlamento europeo circa le priorità adottate nell'ambito dell'articolo 6 del Fondo sociale europeo e, in particolare, sulle iniziative a livello locale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, sul Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3050/95 ⁽¹⁾ ha sospeso integralmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione dei veicoli aerei. Tuttavia, i dazi all'importazione applicabili sono sospesi soltanto quando tali prodotti sono soggetti ad un controllo della loro destinazione particolare ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾ (in seguito denominato il «codice doganale»), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, vale a dire quando sono utilizzati esclusivamente per gli aeromobili.
- (2) Sospensioni tariffarie analoghe, insieme alle stesse disposizioni del codice doganale relative alla destinazione particolare, sono state introdotte nel titolo II, punto B, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata in relazione all'accordo GATT sugli aeromobili. La destinazione particolare per questi prodotti copre la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione dei veicoli aerei civili e dei simulatori di volo ad uso civile.
- (3) Tenuto conto di quanto summenzionato, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 3050/95 per confor-

mare le disposizioni relative alla destinazione particolare alle disposizioni previste nella nomenclatura combinata ed estendere la sospensione tariffaria autonoma introdotta dal regolamento (CE) n. 3050/95 ai simulatori di volo ad uso civile. L'estensione semplificherà altresì la gestione e il controllo della destinazione particolare per gli operatori economici e per le autorità doganali.

- (4) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3050/95, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei di un peso a vuoto superiore a 2 000 chilogrammi e di simulatori di volo ad uso civile.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

⁽¹⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2002 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002**

**che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci
importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno semplificare le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione doganale delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili.
- (2) Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno sospendere i dazi doganali autonomi applicabili a tali merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea rilasciati da una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche della Comunità o di un paese terzo.
- (3) Tenuto conto del fatto che i prezzi delle parti e delle componenti usate nel settore aeronautico sono di solito almeno tre volte più elevati di quelli praticati su merci simili utilizzate ad altri fini, il rischio che le merci importate in esenzione doganale possano essere utilizzate in altri settori industriali è molto ridotto.
- (4) La sospensione alleggerirebbe le formalità amministrative per gli operatori economici del settore aeronautico, poiché ridurrebbe la necessità per dette società di fare ricorso ai regimi doganali sospensivi, quali il trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare, il regime di perfezionamento attivo o il regime di deposito doganale. Inoltre, essa consentirebbe alle piccole e medie imprese, che finora non hanno avuto la possibilità di fare ricorso ai regimi doganali sospensivi, di diventare più competitive rispetto ai principali operatori del settore.
- (5) Dato che le merci non sono sempre accompagnate da certificati di idoneità alla navigazione aerea durante il trasporto, sarebbe opportuno prevedere una procedura che consenta alle autorità doganali di identificare i certificati in occasione delle verifiche in loco successive all'immissione in libera pratica del prodotto.
- (6) Tenuto conto della complessità delle norme applicabili al settore aeronautico, è opportuno che le autorità doganali possano ricorrere, a spese dell'importatore, alla consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, se hanno validi motivi per ritenere che i certificati di idoneità alla navigazione aerea siano stati falsificati e che la questione non possa essere risolta altrimenti. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganali dovrebbero valutare i costi rispetto al volume delle im-

portazioni e all'importo dei dazi in gioco, per evitare che, nel caso in cui emerga che non c'è stata violazione delle norme, il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi sia stato annullato dalle spese per la consulenza dell'esperto.

- (7) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri circa la loro esperienza nell'applicazione del presente regolamento.
- (8) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle parti, alle componenti e alle altre merci destinate ad essere inserite o utilizzate negli aeromobili civili, classificati ai capitoli 25-97 della tariffa doganale comune, per le quali una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche della Comunità o di un paese terzo ha rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea.

Articolo 2

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione della copia originale del certificato di idoneità alla navigazione aerea alle autorità doganali quando le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Se non è possibile presentare la copia originale di detto certificato all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci, la sospensione è subordinata all'inserimento di una dichiarazione, firmata dal venditore delle merci in questione, redatta sulla fattura commerciale o su un documento allegato. Un modello di dichiarazione figura nel paragrafo A dell'allegato.

2. Nella casella 44 del documento amministrativo unico («DAU») l'importatore inserisce il testo indicato nel paragrafo B dell'allegato.

3. Se le merci sono immesse in libera pratica nell'ambito di procedure semplificate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, l'importatore inserisce nel DAU (casella 44) o in un documento sostitutivo autorizzato il testo indicato nel paragrafo B dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

In questi casi, la sospensione è subordinata alla presentazione dei documenti indicati nel paragrafo 1 secondo le modalità dell'autorizzazione della procedura semplificata quando all'ufficio doganale competente è presentata la dichiarazione complementare.

Articolo 3

Se hanno validi motivi per sospettare che i certificati di idoneità alla navigazione aerea siano stati falsificati e se la questione non può essere risolta altrimenti, le autorità doganali possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore.

In questi casi, le autorità doganali tengono conto del volume d'importazione e dell'importo dei dazi in questione, per evitare che l'importatore benefici del fatto che la sospensione del dazio

è annullata dalle spese di consulenza, nel caso in cui l'inchiesta stabilisca che non c'è stata violazione delle norme per il rilascio dei certificati.

Articolo 4

Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento di base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

ALLEGATO

A. Dichiarazione relativa alla fattura commerciale o a un documento allegato a tale fattura (articolo 2, paragrafo 1):

Per le merci seguenti oggetto della [presente fattura]/[fattura n. del] ⁽¹⁾ i seguenti certificati di idoneità alla navigazione aerea (cfr. colonna 2) sono stati rilasciati dalla società menzionata nella colonna 3 autorizzata dall'autorità aeronautica menzionata nella colonna 4 del paese indicato nella colonna 5.

N. della fattura	N. del certificato di idoneità alla navigazione aerea	Società che ha rilasciato il certificato	Nome dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione	Paese
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B. Testo da inserire nella casella 44 del documento amministrativo unico (articolo 2, paragrafi 2 e 3):

«Importazioni coperte da certificato di idoneità alla navigazione aerea.»

⁽¹⁾ Se la dichiarazione figura a parte, sulla pagina devono essere riportati il numero e la data della fattura.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2002 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità o prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 dovrebbe essere pertanto modificato.
- (3) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 passa a 80 000 t.

Articolo 2

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2799 passa a 50 000 t,
- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2950 passa a 6 500 t.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VILLALOBOS

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 5).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sub divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)	Periodo contingenziale
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere	43 tonnellate	0	1.7.2002-31.12.2002
09.2890	ex 4819 40 00	10	Sacchetti di carta stampati, di dimensioni di 139 × 303 mm (± 5 mm), destinati per l'imballaggio di granturco soffiato al microonde (*)	33 000 000 unità	0	1.7.2002-31.12.2002
09.2902	ex 8540 11 15	91	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 59 cm o più ma non superiore a 61 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	13 000 unità	7	1.7.2002-31.12.2002
09.2904	ex 8540 11 19	95	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 79 cm o più ma non superiore a 81 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	3 600 unità	0	1.7.2002-31.12.2002
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere, — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione d'apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (*)	10 000 000 unità	0	1.7.2002-31.12.2002
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	20 tonnellate	0	1.7.2002-31.12.2002

(*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2002 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 2002****che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 1 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.
- (2) Nonostante le difficoltà incontrate nel 2001, il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità garantirebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori. Esso non altererebbe in modo significativo il volume totale delle importazioni di carni bovine nella Comunità.
- (3) A tutti gli operatori interessati nella Comunità dovrebbe essere offerta parità e continuità di accesso a tale contingente. Occorre inoltre assicurare una sorveglianza adeguata. A tal fine l'utilizzazione del contingente deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, i contingenti tariffari per i prodotti di cui al

presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00 e 0202 30 90 della tariffa doganale comune.
2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20 % ad valorem.
3. L'anno contingente decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2002 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2002**

che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi e delle gravi difficoltà economiche e sociali cui devono far fronte alcuni paesi fornitori, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario d'importazione di 10 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.
- (2) Il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità soddisferebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori.
- (3) Occorre garantire parità e continuità di accesso a tale contingente a tutti gli operatori comunitari interessati e una sorveglianza adeguata del contingente. A tal fine l'utilizzazione del contingente dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, i contingenti tariffari per i prodotti di cui al

presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003 un contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 della tariffa doganale comune.

2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20 % ad valorem.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo: l'accordo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti apportati ai vigenti accordi preferenziali ⁽²⁾, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/86/CE ⁽³⁾.
- (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽⁴⁾. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.
- (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1349/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo.
2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 11.⁽³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 della Commissione (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali⁽¹⁾, ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1349/2000 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO C(a)

I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative [dazio applicabile pari allo 0 % della nazione più favorita (NPF)]

| Codice NC (1) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0101 10 90 | 0709 90 90 | 0812 90 50 | 1511 90 19 | 2005 10 00 |
| 0101 90 19 | 0710 10 00 | 0812 90 60 | 1511 90 91 | 2005 20 20 |
| 0101 90 30 | 0710 21 00 | 0812 90 99 | 1511 90 99 | 2005 20 80 |
| 0101 90 90 | 0710 22 00 | 0813 10 00 | 1512 | 2005 40 00 |
| 0104 | 0710 29 00 | 0813 20 00 | 1513 | 2005 51 00 |
| 0106 19 10 | 0710 30 00 | 0813 30 00 | 1514 | 2005 59 00 |
| 0106 39 10 | 0710 80 51 | 0813 40 10 | 1515 | 2005 60 00 |
| 0204 | 0710 80 59 | 0813 40 30 | 1516 10 10 | 2005 90 10 |
| 0205 | 0710 80 61 | 0813 40 95 | 1516 20 91 | 2005 90 50 |
| 0206 80 91 | 0710 80 69 | 0813 50 15 | 1516 20 95 | 2005 90 60 |
| 0206 90 91 | 0710 80 70 | 0813 50 19 | 1516 20 96 | 2005 90 70 |
| 0207 13 91 | 0710 80 80 | 0813 50 91 | 1516 20 98 | 2005 90 75 |
| 0207 14 91 | 0710 80 85 | 0813 50 99 | 1517 10 90 | 2005 90 80 |
| 0207 26 91 | 0710 80 95 | 0901 12 00 | 1517 90 99 | 2006 00 99 |
| 0207 27 91 | 0710 90 00 | 0901 21 00 | 1518 00 31 | 2007 10 91 |
| 0207 35 91 | 0711 40 00 | 0901 22 00 | 1518 00 39 | 2007 10 99 |
| 0207 36 89 | 0711 59 00 | 0901 90 90 | 1522 00 91 | 2007 99 10 |
| 0208 | 0711 90 10 | 0902 10 00 | 1601 00 10 | 2007 99 91 |
| 0210 91 00 | 0711 90 50 | 0904 12 00 | 1602 10 00 | 2007 99 98 |
| 0210 92 00 | 0711 90 80 | 0904 20 10 | 1602 20 19 | 2008 11 92 |
| 0210 93 00 | 0711 90 90 | 0904 20 90 | 1602 20 90 | 2008 11 94 |
| 0210 99 10 | 0712 20 00 | 0907 00 00 | 1602 31 | 2008 11 96 |
| 0210 99 21 | 0712 31 00 | 0910 40 13 | 1602 32 19 | 2008 11 98 |
| 0210 99 29 | 0712 32 00 | 0910 40 19 | 1602 32 30 | 2008 19 19 |
| 0210 99 31 | 0712 33 00 | 0910 40 90 | 1602 32 90 | 2008 19 93 |
| 0210 99 39 | 0712 39 00 | 0910 91 90 | 1602 39 29 | 2008 19 95 |
| 0210 99 59 | 0712 90 05 | 0910 99 99 | 1602 39 40 | 2008 19 99 |
| 0210 99 60 | 0712 90 30 | 1001 90 10 | 1602 39 80 | 2008 40 11 |
| 0210 99 79 | 0712 90 50 | 1008 10 00 | 1602 41 90 | 2008 40 21 |
| 0210 99 80 | 0712 90 90 | 1008 20 00 | 1602 42 90 | 2008 40 29 |
| 0407 00 90 | 0713 50 00 | 1008 90 90 | 1602 49 90 | 2008 40 39 |
| 0409 00 00 | 0713 90 10 | 1102 90 90 | 1602 50 31 | 2008 40 51 |
| 0410 00 00 | 0713 90 90 | 1103 19 90 | 1602 50 39 | 2008 40 59 |
| 0601 | 0802 11 90 | 1103 20 90 | 1602 50 80 | 2008 40 71 |
| 0602 | 0802 12 90 | 1105 10 00 | 1602 90 10 | 2008 40 91 |
| 0603 | 0802 21 00 | 1105 20 00 | 1602 90 31 | 2008 40 99 |
| 0604 | 0802 22 00 | 1106 10 00 | 1602 90 41 | 2008 50 11 |
| 0701 10 00 | 0802 31 00 | 1106 30 | 1602 90 69 | 2008 60 11 |
| 0701 90 10 | 0802 32 00 | 1107 | 1602 90 72 | 2008 60 31 |
| 0701 90 50 | 0802 40 | 1108 20 00 | 1602 90 74 | 2008 60 39 |
| 0701 90 90 | 0802 90 50 | 1208 10 00 | 1602 90 76 | 2008 60 51 |
| 0703 10 | 0802 90 85 | 1209 | 1602 90 78 | 2008 60 59 |
| 0703 90 00 | 0806 20 11 | 1210 | 1602 90 98 | 2008 60 61 |
| 0704 20 00 | 0806 20 12 | 1211 90 30 | 1603 00 10 | 2008 60 71 |
| 0704 90 90 | 0806 20 91 | 1212 10 10 | 1703 | 2008 60 79 |
| 0705 19 00 | 0806 20 92 | 1212 10 99 | 1704 90 10 | 2008 60 91 |
| 0705 21 00 | 0806 20 98 | 1214 90 10 | 2001 10 00 | 2008 80 11 |
| 0705 29 00 | 0808 20 90 | 1302 19 05 | 2001 90 20 | 2008 80 31 |
| 0706 | 0809 40 90 | 1501 00 90 | 2001 90 50 | 2008 80 39 |
| 0708 10 00 | 0810 40 30 | 1502 00 90 | 2001 90 70 | 2008 80 50 |
| 0708 90 00 | 0810 40 50 | 1503 00 19 | 2001 90 75 | 2008 80 70 |
| 0709 20 00 | 0810 40 90 | 1503 00 90 | 2001 90 85 | 2008 80 91 |
| 0709 30 00 | 0810 60 00 | 1504 10 10 | 2001 90 93 | 2008 80 99 |
| 0709 40 00 | 0810 90 95 | 1504 10 99 | 2001 90 96 | 2008 92 14 |
| 0709 52 00 | 0811 90 39 | 1504 20 10 | 2003 20 00 | 2008 92 34 |
| 0709 59 | 0811 90 50 | 1504 30 10 | 2003 90 00 | 2008 92 38 |
| 0709 60 10 | 0811 90 70 | 1507 | 2004 10 10 | 2008 92 59 |
| 0709 60 99 | 0811 90 75 | 1508 10 90 | 2004 10 99 | 2008 92 74 |
| 0709 70 00 | 0811 90 80 | 1508 90 10 | 2004 90 30 | 2008 92 78 |
| 0709 90 10 | 0811 90 95 | 1508 90 90 | 2004 90 50 | 2008 92 93 |
| 0709 90 20 | 0812 10 00 | 1511 10 90 | 2004 90 91 | 2008 92 96 |
| 0709 90 50 | 0812 90 40 | 1511 90 11 | 2004 90 98 | 2008 92 98 |

| Codice NC ⁽¹⁾ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2008 99 28 | 2009 50 10 | 2009 80 38 | 2009 90 19 | 2308 00 90 |
| 2008 99 37 | 2009 50 90 | 2009 80 50 | 2009 90 29 | 2309 10 51 |
| 2008 99 40 | 2009 71 10 | 2009 80 63 | 2009 90 39 | 2309 10 90 |
| 2008 99 45 | 2009 71 91 | 2009 80 69 | 2009 90 51 | 2309 90 10 |
| 2008 99 49 | 2009 71 99 | 2009 80 71 | 2009 90 59 | 2309 90 31 |
| 2008 99 55 | 2009 79 19 | 2009 80 79 | 2009 90 96 | 2309 90 41 |
| 2008 99 68 | 2009 79 30 | 2009 80 89 | 2009 90 98 | 2309 90 51 |
| 2008 99 72 | 2009 79 93 | 2009 80 95 | 2204 30 10 | 2309 90 91 |
| 2008 99 78 | 2009 79 99 | 2009 80 96 | 2302 50 00 | 2309 90 91 |
| 2008 99 99 | 2009 80 19 | 2009 80 99 | 2306 90 19 | 2905 45 00 |

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001 pag. 1).

ALLEGATO C(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	⁽³⁾
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	⁽³⁾
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	⁽⁴⁾
09.4851	0201 0202 1602 50 10	Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina Carni congelate degli animali della specie bovina Non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina	esenzione	1 100	350	
09.4583	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	2 000	375	⁽⁵⁾
09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti i «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi, refrigerati o congelati	esenzione	100	30	
09.6649	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	1 005	250	
09.4853	0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre	esenzione	100	30	
09.4578	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	800	150	
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte in polvere intero	esenzione	14 000	0	
09.4579	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 %	esenzione	800	240	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 %				
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % ma non superiore a 6 % Crema avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esenzione	1 120	210	
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro	esenzione	4 800	900	
09.4582	0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	esenzione	1 120	210	
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	Altri formaggi	esenzione	4 000	1 200	
09.6650	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di pollame	esenzione	600	180	
09.6651	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20	esenzione	205	40	⁽⁸⁾
09.6603	0703 20 00	Agli	esenzione	60	5	
09.6454	0704 10 00 0704 90 10	Cavolfiori e cavoli broccoli Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	270	10	
	0707 00 05 0707 00 90	Cetrioli, freschi o refrigerati Cetriolini	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
	0709 90 70	Zucchine refrigerate	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
09.6605	0808 10	Mele, fresche	esenzione	400	75	⁽⁷⁾
	0808 20 50	Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
	0809 20 05	Ciliege acide fresche (<i>Prunus cerasus</i>)	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
	0809 20 95	Ciliege fresche (escluse ciliege acide)	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
	ex 0809 40 05	Prugne fresche, dal 1° luglio al 30 settembre	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	illimitata		(6)
09.6609	0810 30	Ribes nero, a grappoli e uva spina	esenzione	130	30	(6)
09.6467	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	240	45	(6)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 90	Fragole congelate	esenzione	illimitata		(6)
09.6611	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati	esenzione	640	120	
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 90	Altri	esenzione	illimitata		(6)
09.6641	ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10	esenzione	4 400	1 300	
09.6642	1002	Segale	esenzione	1 500	500	
09.6643	1003 00 10 ex 1003 00 90	Orzo destinato alla semina Orzo non destinato alla produzione di malto	esenzione	6 500	2 000	
	ex 1003 00 90	Orzo per la produzione di malto	esenzione	illimitata		
09.4588	1004 00	Avena	esenzione	4 800	900	
09.6644	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	esenzione	2 000	600	
09.6645	ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90	esenzione	2 000	600	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6646	ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90	esenzione	100	30	
09.6647	1108 13	Fecola di patate	esenzione	100	30	
09.4584	ex 1601 00 ex 1602 41 ex 1602 42 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90	esenzione	960	180	
09.6652	1602 32 11 1602 39 21	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili della voce 0105: di galli e galline, non cotte Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili della voce 0105: diversi da galli e galline, non cotte	esenzione	160	30	
09.6470	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	esenzione	71	3	
09.6648	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91	esenzione	200	50	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

Appendice dell'allegato C(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione delle Comunità europee ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione delle Comunità europee e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	58,6	
	070	52,8	
	999	55,7	
0707 00 05	052	106,6	
	220	143,3	
	999	125,0	
0709 90 70	052	80,9	
	999	80,9	
0805 50 10	388	61,0	
	528	44,5	
	999	52,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,1	
	400	114,6	
	404	94,4	
	508	83,7	
	512	86,6	
	524	57,8	
	528	74,7	
	720	152,8	
	804	95,1	
	999	94,0	
	0809 10 00	052	197,8
		999	197,8
0809 20 95	052	357,5	
	060	216,2	
	064	270,8	
	066	210,0	
	068	156,6	
	400	202,9	
	999	235,7	
0809 40 05	624	234,4	
	999	234,4	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 ⁽⁶⁾. Tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punto I e punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato.

(3) Per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68. Per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

(4) Il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 1,20 EUR/100 kg.

(5) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

(6) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	15,32	8,92
1701 11 90 ⁽¹⁾	15,32	15,22
1701 12 10 ⁽¹⁾	15,32	8,69
1701 12 90 ⁽¹⁾	15,32	14,70
1701 91 00 ⁽²⁾	22,51	14,65
1701 99 10 ⁽²⁾	22,51	9,46
1701 99 90 ⁽²⁾	22,51	9,46
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1069/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1123/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1069/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1069/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 163 del 21.6.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 28.6.2002, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,04 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	42,04 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,04 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	42,04 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	45,70
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	45,70
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	45,70
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo
- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,70 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,70 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	86,83 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,70 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,70 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.
- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 40,369 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (¹)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00
	di qualità media	2,23
	di bassa qualità	18,80
1002 00 00	Segala	27,95
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	27,95
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (⁴)	27,95
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	54,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (⁵)	54,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,04

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁴) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁵) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.6.2002 al 27.6.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	117,68	119,28	111,49	87,30	182,60 (**)	172,60 (**)	102,89 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	23,59	14,81	12,90	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,69	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,93 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,20 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni naziona-

li di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GUL 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GUL 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	26,00
1006 30 92 9100	90,00
1006 30 92 9900	90,00
1006 30 94 9100	90,00
1006 30 94 9900	90,00
1006 30 96 9100	90,00
1006 30 96 9900	90,00
1006 30 98 9100	90,00
1006 30 98 9900	90,00
1006 30 65 9900	90,00
1007 00 90 9000	26,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	40,56
1102 20 10 9400	34,76
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	52,15
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 100ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro con-

centrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 100ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 100ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 53ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 53ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 25 giugno 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 272ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 272ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2589/2001 ⁽⁴⁾. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

(2) La Nuova Zelanda ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Le autorità neozelandesi hanno presentato le informazioni richieste conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

(3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Nuova Zelanda risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

(4) Attualmente le importazioni dalla Nuova Zelanda verso la Comunità europea sono disciplinate dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Produttori ed esportatori necessiteranno di un periodo di transizione per adeguarsi al Food Official Organic Assurance Programme.

(5) La durata dell'inclusione della Nuova Zelanda nell'elenco deve essere subordinata all'esito dei controlli in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate attualmente nella Nuova Zelanda, di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6) Le autorità neozelandesi hanno fornito alla Commissione le informazioni e le garanzie necessarie secondo cui viene rispettato l'obbligo da parte degli organi di controllo di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(7) Il regolamento (CEE) n. 94/92 va quindi modificato di conseguenza.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Durante un periodo transitorio che scade il 30 giugno 2003, il Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) della Nuova Zelanda può rilasciare la certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per i prodotti per i quali un'autorizzazione di importazione sia stata concessa e notificata conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto, a condizione che le autorizzazioni siano state concesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92, dopo il testo concernente la Svizzera è aggiunto il testo seguente:

«Nuova Zelanda

1. Categorie di prodotti:

- a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,
 - prodotti dell'acquacoltura.
- b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:
 - prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,
 - prodotti contenenti prodotti dell'acquacoltura.

2. Origine:

Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

- dalla Comunità europea,
 - da un paese terzo nell'ambito di regimi riconosciuti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
 - da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.
3. Organismi d'ispezione: BIO-GRO New Zealand; Certenz.
 4. Organismo di certificazione: New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).
 5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2006.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, in particolare i documenti da fornire per apportare la prova di arrivo a destinazione delle merci.
- (2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁶⁾, ha previsto alcune deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 in seguito ad un accordo commerciale concluso nel 2000, concernente la soppressione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine e le crusche esportati verso la Polonia.
- (4) Recentemente sono stati conclusi tra la Commissione e, rispettivamente, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (paesi baltici), accordi commerciali che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comuni-

tari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni per la maggior parte dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2002 ⁽⁸⁾, prevede all'articolo 7 bis un regime particolare applicabile alle esportazioni verso la Polonia e i paesi baltici.
- (6) Occorre pertanto tenere presente questo regime specifico, che deve entrare in vigore il 1° luglio 2002, onde non imporre agli esportatori oneri finanziari inutili negli scambi commerciali con i paesi terzi di cui trattasi. A tal fine, per determinare il tasso di restituzione più basso non si prende in considerazione la mancata fissazione della restituzione per la destinazione specifica in questione.
- (7) È necessario pertanto modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1501/95 che prevedono deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 al fine di tener conto dei nuovi accordi commerciali conclusi con i paesi baltici.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13 bis

1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ^(*), qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per le destinazioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti elencati in detto allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁸⁾ GU L 153 del 12.6.2002, pag. 5.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95, per le destinazioni ivi indicate, non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(*) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1646/2001 per quanto riguarda la fissazione dell'aiuto di adattamento e dell'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che durante le campagne 2001/2002-2005/2006 venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale nella Comunità, nonché un aiuto complementare per lo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (2) L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare possono essere corretti, in funzione dell'andamento della situazione economica nel settore dello zucchero, in particolare dei margini di fabbricazione dello zucchero bianco di barbabietola e di raffinazione dello zucchero greggio di canna. Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e precedenti, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare sono stati determinati tra l'altro in funzione del contributo di magazzinaggio in vigore. Per la campagna 2001/2002, il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio è stato abrogato e gli aiuti in questione sono stati fissati basandosi sull'ipotesi che l'equilibrio tra il margine di fabbricazione e il margine di raffinazione non abbia risentito dell'abrogazione di detto regime nonché in attesa che venga avviato un esame dell'evoluzione economica nei due settori, al fine di verificare segnatamente se l'evoluzione dei due margini giustifichi il mantenimento degli aiuti di adattamento e complementare.
- (3) Le analisi effettuate portano a concludere che è ancora opportuno concedere gli aiuti alle industrie di raffinazio-

ne, al fine di mantenere l'equilibrio con la fabbricazione di zucchero bianco di barbabietola nel periodo per il quale sono fissati i prezzi nel settore dello zucchero e cioè per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006. Il livello degli aiuti stabilito per la campagna 2001/2002 sembra adeguato all'evolversi della situazione, in particolare a seguito dell'abrogazione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio.

- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1646/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006, l'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare previsti, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono portati, in seguito alla correzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo, all'importo totale di 2,92 EUR per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco.
2. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, tale importo è corretto se le condizioni economiche, e segnatamente il tasso di interesse, esistenti al momento della prima fissazione differiscono in modo significativo da quelle constatate prima dell'inizio di una delle campagne di commercializzazione di cui trattasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2002⁽⁴⁾, prevede che certi codici si applichino unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera. Per la classificazione nei codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 è necessario il rispetto di un valore franco frontiera minimo al momento dell'importazione nella Comunità, in modo da beneficiare di un'aliquota preferenziale. Poiché dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione⁽⁵⁾, il beneficio dell'aliquota preferenziale non è più subordinato al rispetto di un valore franco frontiera e i tipi di formaggi appartenenti a detti codici sono ora importati con i codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17, di cui all'allegato II D del regolamento (CE) n. 2535/2001, i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non hanno più alcuna utilità. Per evitare il rischio di confusione presso gli operatori e i servizi doganali e nell'attesa della soppressione di detti codici della nomenclatura combinata, occorre adeguare il suddetto articolo e prevedere disposizioni transitorie per i titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo con la Svizzera.

(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001 precisa che ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC). I numeri dei contingenti, riportati negli allegati I.B.2 e I.B.3 del suddetto regolamento per i prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, sono identici in

quanto i due paesi costituivano, in precedenza, un solo Stato. Occorre pertanto precisare che i contingenti in questione devono essere considerati come contingenti distinti.

- (3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.

1) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. I codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20.»

2) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non sono applicabili nel quadro del presente regolamento. Per le importazioni effettuate dal 1° giugno sulla base dei titoli rilasciati anteriormente a tale data, i prodotti dei suddetti codici sono classificati nei codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17 e ad essi sono applicabili le aliquote indicate nell'allegato II.D.»

3) All'articolo 12, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i contingenti di cui agli allegati I.B.2 e I.B.3 recanti gli stessi numeri dei contingenti devono essere considerati come contingenti differenti.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 2002.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, è d'applicazione dal 1° giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2002 ⁽⁴⁾, reca modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽⁶⁾, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione, ridurre il rischio di domande a fini speculativi e non perturbare il regime per alcuni prodotti lattiero-caseari, è necessario aumentare la cauzione fissata dal regolamento suddetto.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 ha previsto una differenziazione per zone di destinazione nel caso di restituzioni concesse per le esportazioni di formaggi. L'evoluzione dei tassi di restituzione per le varie destinazioni consente di sopprimere alcune zone. Per motivi di semplificazione, è opportuno raggruppare alcune zone di destinazione.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 174/1999.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

- a) il 10 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;
- b) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
- c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
- d) il 25 % per gli altri prodotti.»

- 2) All'articolo 15, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:
— zona I: i codici di destinazione 070 e da 091 a 096 (incluso),
— zona III: il codice di destinazione 400,
— zona VI: tutti gli altri codici di destinazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del latte scremato in polvere per la prima gara effettuata nel
quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 7 febbraio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere ⁽³⁾, la Commissione fissa, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, un prezzo massimo di acquisto in funzione del prezzo d'intervento applicabile oppure decide di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicato.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 214/2001 e per la quale il termine di presentazione delle offerte scade il [...], il prezzo massimo d'acquisto è fissato a [...] EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2533/2001 che stabilisce, per il 2002, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/2001 della Commissione ⁽⁶⁾ prevede che, in determinate condizioni, la Commissione riveda l'elenco degli organismi emittenti dei certificati di autenticità. Occorre modificare tale disposizione al fine di armonizzarla con quelle previste da altri regolamenti in vigore.

- (2) La Repubblica federale di Jugoslavia ha proceduto alla designazione dell'organismo abilitato a rilasciare certificati di autenticità. E pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 2533/2001 includendovi l'organismo in questione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2533/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
- «2. L'elenco di cui all'allegato V può essere rivisto dalla Commissione qualora non sia più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora un organismo emittente non adempia ad uno dei suoi obblighi o qualora venga designato un nuovo organismo emittente.»
- 2) L'allegato V è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 19.

ALLEGATO«*ALLEGATO V*

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: "Euroinspekt", Zagabria, Croazia
 - Bosnia-Erzegovina:
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - Repubblica federale di Iugoslavia: "YU Institute for Meat Hygiene and Technology", Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,205	2,205
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,897 1,149 2,897 2,173 0,862 2,173 1,149 2,897 2,897 1,149 2,897	2,897 1,149 2,897 2,173 0,862 2,173 1,149 2,897 2,897 1,149 2,897

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000
1006 40 00	Rotture di riso	2,000	2,000
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	45,70	45,70

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 721/2002 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 112 del 27.4.2002, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 71,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	81,45 107,80
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	90,00 182,25 175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	208,77	249,98	272,29	266,16	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	241,75	235,62	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,54	30,54	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 21 al 27 giugno 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 giugno 2002 è fissata una sovvenzione massima pari a 319,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,352 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2002****che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 35, paragrafo 11,visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di questo regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, ed in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1148/2002 del Consiglio ⁽⁷⁾ stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia. L'abolizione, a decorrere dal 1° luglio 2002, delle restituzioni all'esportazione verso tale paese terzo per i prodotti comunitari compresi nelle organizzazioni comuni dei mercati per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli costituisce una delle concessioni previste.
- (3) Per evitare che tale concessione comporti l'applicazione degli articoli da 14 a 16 summenzionati del regolamento (CE) n. 800/1999 all'atto della concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa verso altri paesi terzi, l'Estonia si è impegnata ad adoperarsi

affinché siano ammessi all'importazione in questo paese soltanto i prodotti in causa che non hanno beneficiato di restituzioni e che provengono direttamente dalla Comunità.

- (4) Per consentire alle autorità estoni di effettuare questo controllo, è opportuno prevedere l'obbligo di presentare alle autorità estoni, all'importazione dei prodotti in causa, una copia certificata di un titolo di esportazione recante indicazioni specifiche a garanzia che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione nonché una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione. Le modalità di tale regime di titoli devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.
- (5) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine è opportuno non prendere in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per l'Estonia ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione. È quindi necessario modificare in tal senso le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione fissate dal regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽⁹⁾, per gli ortofrutticoli freschi e dal regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001 ⁽¹¹⁾, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (6) Occorre infine ovviare alle conseguenze delle concessioni summenzionate sull'utilizzazione dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento in vista della concessione di una restituzione all'esportazione verso l'Estonia e per i quali le operazioni di importazione in tale paese terzo non avessero potuto essere terminate prima del 1° luglio 2002. È opportuno autorizzare l'annullamento di tali titoli e il rimborso della relativa cauzione, proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.⁽⁷⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.⁽¹¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.

- (7) La determinazione esatta dei prodotti in questione necessita del ricorso alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽²⁾.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le esportazioni verso l'Estonia dei prodotti elencati nell'allegato I sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità estoni, per ogni spedizione:

- a) di una copia certificata del titolo di esportazione, in appresso «titolo», rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento; e
- b) di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione che indichi, alla casella 44, un riferimento al numero di serie del titolo corrispondente.

Tali esportazioni non beneficiano di alcuna restituzione. Esse non possono essere state oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

Articolo 2

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 7, il nome «Estonia», con la dicitura «sì» (all'interno della stessa casella) contrassegnata da una croce;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
- Exportación a Estonia. Reglamento (CE) n° 1148/2002
 - Udførsel til Estland. Forordning (EF) nr. 1148/2002
 - Ausfuhr nach Estland. Verordnung (EG) Nr. 1148/2002
 - Εξαγωγή στην Εσθονία. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002
 - Export to Estonia. Council Regulation (EC) No 1148/2002
 - Exportation en Estonie. Règlement (CE) n° 1148/2002
 - Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1148/2002
 - Uitvoer naar Estland. Verordening (EG) nr. 1148/2002
 - Exportação para a Estónia. Regulamento (CE) n.º 1148/2002
 - Vienti Viroon. Asetus (EY) N:o 1148/2002
 - Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002

e il codice del prodotto in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.

2. Nella casella 22 il titolo reca una delle diciture seguenti:
- Sin restitución por exportación
 - Uden eksportrestitution
 - Ohne Ausfuhrerstattung
 - Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
 - No export refund
 - Sans restitution à l'exportation
 - Senza restituzione all'esportazione
 - Zonder uitvoerrestitutie
 - Sem restituição à exportação
 - Ilman vientitukea
 - Utan exportbidrag.

3. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi indicati.

4. I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

6. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il rilascio dei titoli non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese, il numero di titoli rilasciati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti in questione, ripartiti per codice in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.

Articolo 4

I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della concessione di una restituzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, per uno dei prodotti elencati nell'allegato e che menzionano la destinazione «Estonia» nella casella 7 sono annullati su richiesta dell'interessato, presentata al più tardi un mese dopo la fine del periodo di validità del suddetto titolo, e gli importi della cauzione sono svincolati proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

Articolo 5

1. Nel regolamento (CE) n. 1961/2001 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Estonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806.

⁽¹⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806 destinati all'Estonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.»

2. Nel regolamento (CE) n. 1429/95 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Estonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (*), la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restitu-

zione a favore dei prodotti dei codici NC ex 0802 e ex 2009.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC ex 2008 e ex 2009 destinati all'Estonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(*) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che non beneficiano di alcuna restituzione all'esportazione quando sono esportati verso l'Estonia

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d'applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato sulla base sia del codice NC che del codice ai sensi del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Codice NC	Designazione delle merci	Codice [regolamento (CEE) n. 3846/87]
ex 0802 12	Mandorle, dolci, senza guscio	0802 12 90 9000
0802 21 00 0802 22 00	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)	0802 21 00 9000 0802 22 00 9000
0802 31 00	Noci comuni, con guscio	0802 31 00 9000
ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100
ex 0805 50 10	Limoni	0805 50 10 9100
ex 0806 10 10	Uve fresche da tavola	0806 10 10 9100
ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	Nocciole, preparate o conservate	2008 19 19 9100 2008 19 99 9100
ex 2009 11 99 ex 2009 12 00 ex 2009 19 98	Succhi di arancia	2009 11 99 9110 2009 11 99 9150 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 2009 19 98 9150

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2002) 2263]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/523/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾, la Commissione proce-

de alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE ⁽⁷⁾.

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione garanzia.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

- (6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia. Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.
- (7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 ottobre 2001 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione garanzia,

di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica d'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Rettifiche totali

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta	Spesa da escludere dal finanziamento	Detrazione già effettuata	Incidenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Premio animali	BE	Varie	Bovini — sistemi di controllo inadeguati	EUR	- 2 102 656,97	0,00	- 2 102 656,97	2000
Sviluppo rurale	BE	5011	Controlli inadeguati — Vallonia	EUR	- 115 003,00	0,00	- 115 003,00	1997-1999
Controllo finanziario	BE	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 23 700,00	- 23 700,00	0,00	2000
			Totale BE		- 2 241 359,97	- 23 700,00	- 2 217 659,97	
Controllo finanziario	DE	3700	Doppia rettifica	EUR	0,00	- 111 504,13	111 504,13	1999
			Totale DE		0,00	- 111 504,13	111 504,13	
Sviluppo rurale	ES	5011/405	Sistema di controllo inadeguato — intero paese	EUR	- 37 244,00	0,00	- 37 244,00	1999-2000
Sviluppo rurale	ES	5011	Dati discrepanti non spiegati — Catalogna e Isole Canarie	EUR	- 64 988,00	0,00	- 64 988,00	1998
Sviluppo rurale	ES	5011	Dati discrepanti non spiegati — Province basche	EUR	- 3 625,00	0,00	- 3 625,00	1999
Sviluppo rurale	ES	5012/4072	Sistema di controllo inadeguato — intero paese	EUR	- 1 043 723,00	0,00	- 1 043 723,00	1999-2000
Sviluppo rurale	ES	5011/405	Carenze dei controlli amministrativi e in loco — Galizia	EUR	- 22 631,00	0,00	- 22 631,00	1998-2000
Sviluppo rurale	ES	5011/405	Carenze dei controlli in loco	EUR	- 433 752,00	0,00	- 433 752,00	1998-2000
Sviluppo rurale	ES	5011/405	Controlli inadeguati — Castilla La Mancha	EUR	- 776 378,00	0,00	- 776 378,00	1998-2000
Sviluppo rurale	ES	5012/4072	Rettifica forfettaria — Castilla La Mancha	EUR	- 394 229,00	0,00	- 394 229,00	1998-2000
Sviluppo rurale	ES	5011/405	Rettifica forfettaria — Castilla Leon	EUR	- 258 010,00	0,00	- 258 010,00	1998-2000
Sviluppo rurale	ES	5012/4072	Rettifica forfettaria — Castilla Leon	EUR	- 708 920,00	0,00	- 708 920,00	1998-2000
Controllo finanziario	ES	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 4 913 630,00	- 4 913 630,00	0,00	2000
			Totale ES	EUR	- 8 657 130,00	- 4 913 630,00	- 3 743 500,00	
Premio animali	FR	Varie	Bovini — sistemi di controllo inadeguati — Martinica	EUR	- 134 588,00	0,00	- 134 588,00	1999-2000
Premio animali	FR	Varie	Bovini — sistemi di controllo inadeguati — Guadalupa	EUR	- 2 593 230,00	0,00	- 2 593 230,00	1999-2000
Controllo finanziario	FR	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 842 942,00	- 842 942,00	0,00	2000
			Totale FR		- 3 570 760,00	- 842 942,00	- 2 727 818,00	
Premio animali	GB	2125	Errori individuati e non debitamente corretti	EUR	- 14 917,66	0,00	- 14 917,66	1999
Controllo finanziario	GB	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 483 379,59	- 483 379,59	0,00	2000
			Totale GB		- 498 297,26	- 483 379,59	- 14 917,66	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta	Spesa da escludere dal finanziamento	Detrazione già effettuata	Incidenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Sviluppo rurale	GR	5010	Sistema di controllo inadeguato	EUR	- 1 703 199,00	0,00	- 1 703 199,00	1998-1999
Controllo finanziario	GR	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 306 956,00	- 306 956,00	0,00	2000
			Totale GR		- 2 010 155,00	- 306 956,00	- 1 703 199,00	
Premio animali	IE	2125	SIGC — Importi non recuperati a causa di errori amministrativi	EUR	- 129 305,05	0,00	- 129 305,05	1998-1999
Misure forestali	IE	5012	Finanziamento non ammissibile (Coillte Teoranta) — articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2080/92	EUR	- 3 571 898,00	0,00	3 571 898,00	1999
Controllo finanziario	IE	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 213 072,00	- 213 072,00	0,00	2000
			Totale IE		- 3 914 275,05	- 213 072,00	- 3 701 203,05	
Ortofrutticoli	IT	1515	Inosservanza dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1169/97	EUR	- 4 709 428,28	0,00	- 4 709 428,28	1999-2000
Ammasso pubblico	IT	1622	Scorte mancanti vendute senza accreditarle al FEAOG	EUR	- 4 085 724,85	0,00	- 4 085 724,85	1998
Oli e grassi	IT	1210	Ispesioni e controlli di compatibilità inadeguati dei frantoi	EUR	- 22 678 386,33	0,00	- 22 678 386,33	1997-1999
Controllo finanziario	IT	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 8 572 333,00	- 8 572 333,00	0,00	2000
			Totale IT		- 40 045 872,46	- 8 572 333,00	- 31 473 539,46	
Premio animali	LU	Varie	Bovini — sistemi di controllo inadeguati	EUR	- 398 104,45	0,00	- 398 104,45	1999-2000
			Totale LU		- 398 104,45	0,00	- 398 104,45	
Controllo finanziario	NL	1050	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 25 371,00	- 25 371,00	0,00	2000
			Totale NL		- 25 371,00	- 25 371,00	0,00	
Ortofrutticoli	PT	1515	Inosservanza dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1169/97	EUR	- 75 894,66	0,00	- 75 894,66	1998-2000
Premio animali	PT	Varie	Premio vacca nutrice e premio speciale bovini — sistemi di controllo inadeguati	EUR	- 4 373 390,14	0,00	- 4 373 390,14	1999-2000
Controllo finanziario	PT	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	EUR	- 847 099,00	- 859 409,00	12 310,00	2000
			Totale PT		- 5 296 383,80	- 859 409,00	- 4 436 974,80	
Seminativi	FIN	Varie	Controlli in loco inadeguati	EUR	- 234 169,81	0,00	- 234 169,81	1999-2000
			Totale FIN		- 234 169,81	0,00	- 234 169,81	
			Totale generale		- 66 891 878,80	- 16 352 296,72	- 50 539 582,07	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2002

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2002) 2281]

(I testi in lingua greca, inglese, francese, italiana, portoghese, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/524/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE

della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE ⁽⁷⁾.

- (3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.
- (4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
- (5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».
- (6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.
- (7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 ottobre 2001 e riguardanti materie in essa trattate,

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.⁽⁷⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Totale delle rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze della presente decisione	Esercizio finanziario
Audit finanziario	BE	B1-4	Errori amministrativi	EUR	- 21 194,89	- 21 194,89	0,00	2000
			Totale BE		- 21 194,89	- 21 194,89	0,00	
Latte e prod. lat.-cas.	FR	2071	Annullamento della decisione 98/358/CE da parte della Corte di giustizia	EUR	17 438 194,58	0,00	17 438 194,58	1994
Ammasso pubblico	FR	3201	Rettifica forfettaria 5 % Martinica — Guadalupa — controlli inadeguati	EUR	- 336 700,63	0,00	- 336 700,63	1999-2000
Ammasso pubblico	FR	3201	Rettifica forfettaria 5 % Martinica — Guadalupa — controlli inadeguati	EUR	- 403 069,49	0,00	- 403 069,49	1999-2000
Ammasso pubblico	FR	3200	Inosservanza della procedura del contraddittorio per il campionamento	EUR	- 89 487,57	0,00	- 89 487,57	1998
Audit finanziario	FR	B1-4	Dichiarazione in eccesso delle spese per lo sviluppo rurale	EUR	- 316 674,26	0,00	- 316 674,26	2000
			Totale FR	EUR	16 292 262,63	0,00	16 292 262,63	
Seminativi	GR	varie	Rettifiche forfettarie per carenze dei controlli essenziali	EUR	- 103 513 610,00	- 30 217 589,00	- 73 296 021,00	1996-1999
			Totale GR	EUR	- 103 513 610,00	- 30 217 589,00	- 73 296 021,00	
Ortofrutticoli	IT	1512	Prodotti non ammissibili — inosservanza dei regolamenti (CEE) n. 1558/91 e (CE) n. 504/97	EUR	- 10 448 798,00	0,00	- 10 448 798,00	1997-1998
Ortofrutticoli	IT	1512	Rettifica forfettaria per controlli inadeguati delle scorte — Emilia-Romagna	EUR	- 1 805 018,00	0,00	- 1 805 018,00	1997-1998
Ortofrutticoli	IT	1511	Inosservanza del regolamento (CE) n. 504/97, articolo 1, paragrafo 4	EUR	- 1 145 024,02	0,00	- 1 145 024,02	1998
			Totale IT	EUR	- 13 398 840,02	0,00	- 13 398 840,02	
Premi per animali	NL	2320	Rettifiche forfettarie e calcolate	EUR	- 20 291 540,00	0,00	- 20 291 540,00	1997-1998
			Totale NL	EUR	- 20 291 540,00	0,00	- 20 291 540,00	
Premi per animali	PT	2220	Rettifica forfettaria 2 % per gli anni 1996-1998	EUR	- 741 444,18	0,00	- 741 444,18	1998
Premi per animali	PT	2221	Rettifica forfettaria 2 % per gli anni 1996-1998	EUR	- 60 808,04	0,00	- 60 808,04	1998
Audit finanziario	PT	4000-4999	Errori amministrativi	EUR	- 249 967,00	0,00	- 249 967,00	2000
			Totale PT	EUR	- 1 052 219,22	0,00	- 1 052 219,22	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze della presente decisione	Esercizio finanziario
Seminativi	SE	1041-1062	Inosservanza dei regolamenti (CEE) n. 1765/92, articolo 15 e (CEE) n. 805/68, articolo 30 — tasse illegali	SEK	- 18 555 850,00	0,00	- 18 555 850,00	2000
			Totale SE	SEK	- 18 555 850,00	0,00	- 18 555 850,00	
Premi per animali	UK	2126	Rettifica forfettaria	GBP	- 4 827 612,00	0,00	- 4 827 612,00	1998
Audit finanziario	UK	varie	Carenze nel trattamento delle pratiche — IBEA, NAWAD	GBP	- 174 862,22	0,00	- 174 862,22	2000
Audit finanziario	UK	B1-4	Dichiarazione eccessiva delle spese per lo sviluppo rurale	GBP	- 6 466 505,00	0,00	- 6 466 505,00	2000
			Totale UK	GBP	- 11 468 979,22	0,00	- 11 468 979,22	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2002

che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2002) 2238]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare, in base al progresso tecnico e scientifico, talune sostanze pericolose vietate dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.
- (2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.
- (3) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente devono beneficiare o continuare a beneficiare di un'esenzione dal divieto d'impiego, poiché per essi l'uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile.
- (4) Talune esenzioni dal divieto d'impiego, riguardanti determinati materiali o componenti, devono essere limitate sia nell'ambito di applicazione sia nella durata, di guisa che le sostanze pericolose siano eliminate nei veicoli non appena il loro uso potrà essere evitato.
- (5) Il cadmio presente negli accumulatori dei veicoli elettrici deve beneficiare di un'esenzione fino al 31 dicembre 2005, in quanto entro questa data, secondo gli attuali dati tecnici e scientifici e la valutazione ambientale complessiva, saranno disponibili sostanze sostitutive e sarà garantita la disponibilità dei veicoli elettrici. L'analisi della progressiva sostituzione del cadmio deve comunque essere proseguita, tenendo conto della disponibilità di veicoli elettrici. La Commissione, pubblicherà i risultati raggiunti e, qualora i risultati lo giustifichino, potrà proporre una proroga del termine previsto per l'eliminazione del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici.
- (6) L'esenzione relativa all'impiego del piombo nel rivestimento interno dei serbatoi di carburante deve essere sop-

pressa, in quanto è già possibile evitare l'uso di tale sostanza in questi componenti.

- (7) Poiché è manifestamente impossibile raggiungere l'assenza completa di metalli pesanti, certi valori di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinati materiali e componenti devono essere tollerati, purché le sostanze pericolose non siano state introdotte intenzionalmente.
- (8) La direttiva 2000/53/CE deve essere modificata in conformità.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato, istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché il cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici non venga immesso sul mercato dopo il 31 dicembre 2005.

Nel quadro della valutazione ambientale complessiva già avviata, la Commissione continua ad analizzare la progressiva sostituzione del cadmio, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità di veicoli elettrici. Essa porta a termine l'analisi e ne pubblica i risultati entro il 31 dicembre 2004; se i risultati ne dimostrano la necessità, essa può proporre una proroga dei termini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.⁽³⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
<i>Piombo come elemento di lega</i>		
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo		
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1 % o meno di piombo in peso	1° luglio 2005 ⁽¹⁾ 1° luglio 2008 ⁽²⁾	
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo		
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo		
<i>Piombo e composti di piombo nei componenti</i>		
5. Accumulatori		X
6. Masse smorzanti		X
7. Masse di equilibratura delle ruote	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 ⁽³⁾	X
8. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore	1° luglio 2005 ⁽⁴⁾	
9. Stabilizzante per vernici protettive	1° luglio 2005	
10. Spazzole di carbone per motori elettrici	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005	
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche		X ⁽⁵⁾
12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5 % di piombo	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004	X
13. Sedi di valvole	Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1° luglio 2006	

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X ⁽⁶⁾ (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
15. Vetro delle lampadine e delle candele	1° gennaio 2005	
16. Inneschi pirotecnici	1° luglio 2007	
<i>Cromo esavalente</i>		
17. Rivestimento anticorrosione	1° luglio 2007	
18. Frigoriferi ad assorbimento nei camper		X
<i>Mercurio</i>		
19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti		X
<i>Cadmio</i>		
20. Paste a film spesso	1° luglio 2006	
21. Accumulatori per veicoli elettrici	31 dicembre 2005 Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data.	X

⁽¹⁾ Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁵⁾ Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

⁽⁶⁾ Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente ⁽¹⁾.
- È ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente ⁽²⁾.
- Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente ⁽³⁾.
- È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
- Fino al 1° luglio 2007 anche i nuovi pezzi di ricambio destinati alla riparazione ⁽⁴⁾ di parti di veicoli cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), godono delle stesse esenzioni.»

⁽¹⁾ "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici". La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁴⁾ La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2002

che abroga la decisione 94/141/CE recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali, presentato dalla Francia*[notificata con il numero C(2002) 2380]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/526/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici nei Vosgi settentrionali (Francia).
- (2) Con la decisione 94/141/CE ⁽²⁾, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali, presentato dalla Francia.
- (3) La Francia ha fornito informazioni dalle quali risulta che la peste suina classica è stata eradicata dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali.
- (4) A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare la decisione 94/141/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/141/CE è abrogata.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽²⁾ GU L 61 del 4.3.1994, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2002****che modifica, per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano***[notificata con il numero C(2002) 2301]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/527/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/343/CE della Commissione, del 27 luglio 1995, relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE ⁽⁴⁾, stabilisce i requisiti per la certificazione veterinaria e sanitaria a cui sono soggette le importazioni di latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.
- (2) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 95/340/CE della Commissione, del 27 luglio 1995, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/743/CE ⁽⁶⁾.
- (3) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso alla Commissione il nominativo di uno stabilimento che produce latte e prodotti a base di latte con la garanzia che soddisfa appieno i requisiti sanitari previsti dalla Comunità.
- (4) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso alla Commissione il proprio piano di sorveglianza per la ricerca dei residui relativo al latte e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, come previsto dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 26 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽⁷⁾.
- (5) Con la decisione 97/252/CE della Commissione ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/177/CE ⁽⁹⁾, sono stati fissati elenchi provvisori degli stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano. Occorre modificare tali elenchi per inserirvi gli stabilimenti approvati dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (6) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE possono figurare nell'elenco degli stabilimenti approvati anche gli stabilimenti in cui la Commissione non ha ancora compiuto verifiche in loco purché siano rispettate tutte le altre condizioni. Tuttavia, le importazioni da tali stabilimenti non potranno beneficiare del regime dei controlli fisici ridotti.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 278 del 23.10.2001, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46.

⁽⁹⁾ GU L 68 del 9.3.2001, pag. 1.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 1997/252/CE è aggiunta la seguente riga per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

«MK ^(*) País: **Antigua República Yugoslava de Macedonia** — Land: **Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien** — Land: **die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien** — Χώρα: **Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας** — Country: **Former Yugoslav Republic of Macedonia** — Pays: **Ancienne République yougoslave de Macédoine** — Paese: **ex Repubblica iugoslava di Macedonia** — Land: **Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië** — País: **antiga República jugoslava da Macedónia** — Maa: **Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia** — Land: **f.d. jugoslaviska republiken Makedonien**.

1	2	3	4	5	6
14	IMB "Mlekara" AD Bitola	Bitola			

Nota: Código provisional que no afecta en absoluto a la denominación definitiva del país, que se acordará tras la conclusión de las negociaciones actualmente en curso sobre este tema en las Naciones Unidas. — *Note:* Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN. — *Note:* Provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird. — *Σημείωση:* Αυτός ο κωδικός δεν προδικάζει καθόλου την οριστική ονομασία της χώρας η ονομασία θα συμφωνηθεί όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. — *Note:* Provisional code, which does not prejudice in any way the definitive nomenclature for this country, which will be agreed following the conclusion of negotiations currently taking place on this subject at the United Nations. — *Note:* Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies. — *Nota:* Questo codice provvisorio non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà approvata non appena conclusi i negoziati attualmente in corso al riguardo nel quadro delle Nazioni Unite. — *Noot:* Voorlopige code die geen invloed op de definitieve naam van het land heeft, die aan het einde van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties zal worden vastgesteld. — *Nota:* Código provisório que não interfere em nada com a denominação definitiva do país, que será aprovada após conclusão das negociações actualmente em curso sobre este assunto no quadro das Nações Unidas. — *Huomautus:* Tämä väliaikainen koodi ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen. — *Anmärkning:* Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CEE) n. 3351/83

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 165 del 21 giugno 2001)

A pagina 5, allegato II, titolo:

anziché: «Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale»,
leggi: «Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale».

Pagine da 8 a 12, allegato V:

l'allegato V è sostituito dalle pagine seguenti:

«ALLEGATO V**CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4 E DOMANDA DI CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4****ISTRUZIONI PER LA STAMPA**

1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m².
2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm.
3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

NOTE

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.
2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibile aggiunte successive.
3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.
4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

COMUNITÀ EUROPEA

<p>1. Fornitore (nome e indirizzo completo, paese)</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">INF 4</p> <p style="margin: 0;">N. 000.000</p> <p style="margin: 0;">DOMANDA DI CERTIFICATO D'INFORMAZIONE</p> <p style="margin: 0;">per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2</p>	
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese)</p>		
<p>3. Fattura(e) n. ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p>	<p>Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo</p>	
	<p>4. Osservazioni</p>	
<p>5. Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione delle merci ⁽³⁾</p>	<p>6. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	
<p>8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e ⁽⁴⁾</p> <p><input type="checkbox"/> sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sulla mia dichiarazione a lungo termine del (data) è/sono esatta/e.</p> <p>Luogo e data</p> <p style="text-align: right;">(Firma)</p>		

⁽¹⁾ L'espressione "fattura" si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

⁽²⁾ Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

⁽³⁾ Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

⁽⁴⁾ Indicare la menzione esatta.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che le merci soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare le condizioni di cui sopra;

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (1);

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

(1) Per esempio, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti trasformati o alle merci riesportate tal quali.»